



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO

**PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI N. 25 ARCHIVI MOBILI DA INSTALLARE NEL
CENTRO POLIFUNZIONALE “GHIAIE” IN LOCALITA’ SPINI DI
GARDOLO - TRENTO”**

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

Articolo 1

Oggetto di fornitura

La gara ha per oggetto l'affidamento della fornitura di archivi mobili compattati, per l'allestimento di locali d'archivio nel nuovo Centro Polivalente ubicato a Trento Nord in località Spini di Gardolo, come specificamente descritti all'art. 11.

La fornitura comprende il trasporto, il montaggio e lo smaltimento imballi.

Articolo 2

Importo della fornitura

L'importo previsto come base d'asta per l'intera fornitura è pari a Euro 760.00,00.- al netto degli oneri fiscali.

Articolo 3

Tempi di consegna

La consegna della fornitura, il montaggio e tutte le altre operazioni necessarie alla messa in opera degli archivi dovranno essere realizzate entro e non oltre **180 (centottanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.**

Eventuali ritardi nella consegna determinano l'applicazione delle penalità previste nel presente capitolato, salvo il diritto alla risoluzione del contratto nei casi più gravi. Per motivi dovuti a causa di forza maggiore, debitamente comprovati e riconosciuti validi dall'Amministrazione, possono modificarsi i termini di consegna.

In tale caso la ditta dovrà darne tempestiva comunicazione scritta **alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO, via Romagnosi, 9 38100 TRENTO.**

In caso di mancata comunicazione nessuna causa può essere addotta a giustificazione del ritardo.

Tutti i rischi relativi alla consegna ed al trasporto sono a carico dell'aggiudicataria, compresi gli eventuali deterioramenti della fornitura dovuti a negligenza o ad insufficienti imballaggi.

Articolo 4

Subappalto e cessione del contratto

E' ammesso il subappalto della fornitura oggetto del presente capitolato entro il limite del 30% ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. 163/2006; la ditta offerente deve indicare chiaramente, in sede di offerta, le parti di fornitura che intende, eventualmente, subappaltare a terzi.

Il subappalto dichiarato in sede di offerta deve necessariamente essere autorizzato dall'Amministrazione prima che inizi la fornitura.

L'impresa aggiudicataria rimarrà unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.

Articolo 5 **Deposito Cauzionale**

L'Impresa aggiudicataria deve provvedere al versamento di un deposito cauzionale, pari al 10% dell'importo di contratto a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti.

Articolo 6 **Personale – oneri e obblighi**

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria nonché quello integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono i lavori nel corso dell'appalto e ad adempiere a tutti gli obblighi di Legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, agli Enti previdenziali ed assicurativi competenti una certificazione attestante l'avvenuto regolare e completo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, relativamente all'osservanza delle condizioni retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

Nell'esecuzione del contratto l'impresa si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali (territorio di Trento) integrativi degli stessi, nonché tutte le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Agenzia del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà alla ditta l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo.

Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Agenzia del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati regolarmente ed integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti in questione, la ditta non potrà opporre eccezioni, né ha titolo al risarcimento dei danni.

Nel periodo di esecuzione del contratto saranno effettuati, da parte dell'Amministrazione i controlli circa il rispetto delle disposizioni sopra indicate. In caso di accertato mancato rispetto dei minimi contrattuali e degli obblighi contributivi o dei minimi tariffari, l'impresa inadempiente, oltre alla risoluzione del contratto, sarà esclusa dalle successive gare per un periodo di un anno dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato.

Articolo 7

Decadenza dall'aggiudicazione

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, senza giustificati motivi, non ottemperi:

- nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Amministrazione, all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste;
- nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Amministrazione, alla sottoscrizione del contratto;
- al pagamento delle spese contrattuali previste a suo carico

viene dichiarata decaduta e viene incamerata la cauzione provvisoria.

La decadenza fa sorgere a favore dell'Amministrazione appaltante il diritto di affidare l'appalto all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa. Sono a carico dell'impresa inadempiente le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esime l'impresa da eventuali responsabilità civili. La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l'appalto avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.

L'impresa aggiudicataria deve, altresì, trasmettere all'Amministrazione appaltante, il modello GAP prescritto dalle istruzioni emanate dal Ministero degli Interni in attuazione della legge 23/12/1982 n. 936 debitamente compilato nella parte riservata alla ditta e sottoscritto dai legali rappresentanti dell'impresa. Il predetto modulo verrà inviato, a tempo debito, dall'ufficio competente.

Nel caso di associazione temporanea d'impresе, l'atto di cui sopra deve essere presentato sia per l'Impresa capogruppo che per le imprese mandanti.

Articolo 8

Pagamenti e modalità di fatturazione

Il corrispettivo a carico della Provincia Autonoma di Trento è determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'impresa aggiudicataria.

Successivamente alle operazioni di verifica della regolare esecuzione della fornitura, il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione di fattura, indirizzata alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, Servizio Patrimonio e Demanio, via Romagnosi, 9 38100 TRENTO P.IVA 00337460224 e liquidata entro 90 giorni, dal ricevimento della stessa.

Articolo 9

Esecuzione del contratto e obblighi dell'impresa aggiudicataria

L'impresa fornitrice si obbliga ad effettuare la fornitura secondo quanto previsto nel presente capitolato e nelle planimetrie allegate e nel rispetto delle indicazioni impartite dai competenti uffici della Committente.

L'operazione di consegna e posa si intende effettuata quando tutti i beni e tutte le parti siano state consegnate, assemblate, installate entro i termini indicati.

L'impresa è tenuta:

- a proteggere i materiali consegnati per difenderli da rotture, guasti e manomissioni;
- ad allontanare dal luogo di esecuzione della fornitura eventuali materiali di risulta, lasciando tutti i locali sgombri e puliti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere una maggiore o minore quantità di beni rispetto alle quantità indicate in fase di gara entro il limite del 20% dell'importo di aggiudicazione.

Le diverse quantità richieste dovranno essere fornite alle medesime condizioni contrattuali.

Tutti i materiali forniti dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti nel contratto e dovranno essere conformi a quanto indicato in sede di offerta nella descrizione tecnica.

L'impresa ha l'obbligo di ritirare o di sostituire le forniture non accettate in sede di verifica.

Sono a carico dell'aggiudicataria tutti i rischi di danno della fornitura, in attesa della verifica, ad eccezione di danni imputabili all'Amministrazione.

Articolo 10 **Modalità di consegna**

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad effettuare direttamente la fornitura nel rispetto delle indicazioni impartite dai competenti uffici della Committente.

L'Impresa deve effettuare le forniture dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura..

Dovrà essere garantita, durante tutto il periodo previsto per la consegna e posa, la presenza di un referente dell'Impresa aggiudicataria con potere decisionale.

Articolo 11 **Specifiche tecniche archivi mobili**

N. 11 ARMADIO PER ARCHIVIAZIONE MOBILE TIPO A):

armadio per archiviazione mobile indipendente da collocare su una pedana dimensioni cm. 1245x560 avente uno sviluppo complessivo lordo di ml. 985, per una profondità utile di archiviazione di cm. 80/60 con battuta centrale, composto da:

- n. 1 elemento fisso monofronte dotato di 5 ripiani spostabili per campata + ripiano di base e cielino, altezza utile di archiviazione non inferiore a cm. 37, dim. cm. 560x85x260h (tolleranza +/-5%);
- n. 4 elementi mobili bifronte dotati di 5 ripiani spostabili per campata + ripiano di base e cielino,

altezza utile di archiviazione non inferiore a cm. 37, dim. cm. 560x85x260h (tolleranza +/-5%);

- n. 10 elementi mobili bifronte dotati di 5 ripiani spostabili per campata + ripiano di base e cielino, altezza utile di archiviazione non inferiore a cm. 37, dim. cm. 560x65x260h (tolleranza +/-5%);

N. 14 ARMADIO PER ARCHIVIAZIONE MOBILE TIPO B):

armadio per archiviazione mobile indipendente da collocare su una pedana dimensioni cm. 1375x500 circa avente uno sviluppo complessivo lordo di almeno ml. 1.000, per una profondità utile di archiviazione di cm. 80/60 con battuta centrale, composto da:

- n. 1 elemento fisso monofronte dotato di 5 ripiani spostabili per campata + ripiano di base e cielino, altezza utile di archiviazione non inferiore a cm. 37, dim. cm. 500x85x260h (tolleranza +/-5%);

- n. 4 elementi mobili bifronte dotati di 5 ripiani spostabili per campata + ripiano di base e cielino, altezza utile di archiviazione non inferiore a cm. 37, dim. cm. 500x85x260h (tolleranza +/-5%);

- n. 12 elementi mobili bifronte dotati di 5 ripiani spostabili per campata + ripiano di base e cielino, altezza utile di archiviazione non inferiore a cm. 37, dim. cm. 500x65x260h (tolleranza +/-5%).

GLI ARMADI PER ARCHIVIAZIONE MOBILE (TIPO A e B) DOVRANNO AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tutti i ripiani mobili di profondità cm. 80 dovranno essere doppio rinforzati e nella parte superiore, completi di battuta centrale longitudinale saldata agli stessi - h cm. 2 minimo.

- Tutti i ripiani mobili di profondità cm. 60 dovranno avere nella parte superiore una battuta centrale longitudinale saldata agli stessi - h cm. 2 minimo.

- Binario in profilato d'acciaio zincato, sezione non inferiore a mm. quadrati 300, escluse eventuali fresature sul binario guida. L'armadio dovrà essere dotato di almeno due binari guida posizionati agli estremi dello stesso; l'interasse fra i binari non potrà essere inferiore a cm. 150. I binari agli estremi dell'armadio non potranno essere posizionati ad una distanza dal bordo laterale superiore a 50 cm.

- Pedana realizzata in multistrato marino spessore minimo 18 mm., rivestito in PVC, completa su tutto il perimetro di appositi raccordi angolari a pavimento in lamiera verniciata, spessore minimo 15/10.

- Carrelli mobili costruiti con profili pressopiegati in lamiera verniciata spessore minimo 20/10, con doppie ruote in acciaio, montate su cuscinetti a sfera in corrispondenza dei binari. Altezza del profilo portante minimo mm. 130, spessore lamiera dei supporti ruote minimo 20/10.

- L'assemblaggio dei longheroni, delle testate e delle traverse dovrà essere realizzato esclusivamente a mezzo saldatura.

- La movimentazione dovrà avvenire attraverso apposito sistema di demoltiplicazione, composto da una manovella, o volantino di comando collegato, per mezzo di una catena, ad una ruota dentata,

calettata sull'asse di traslazione in maniera diretta o attraverso appositi ingranaggi. Sullo stesso asse dovranno essere rigidamente calettate le ruote di traslazione e direzione di queste ultime, almeno una per ogni estremo dell'armadio. Le ruote motrici dovranno avere diametro minimo di mm. 90, lo spessore delle stesse minimo mm. 20. L'albero di trasmissione dovrà avere un diametro minimo di mm. 20.

- Schermatura di eventuali vuoti che si potrebbero creare in prossimità dei tamponamenti laterali finali, al fine di evitare cadute o spostamenti dei materiali archiviati.

- Ogni armadio dovrà essere dotato di idoneo distanziatore di sicurezza antischiacciamento, tale da assicurare all'operatore che vi accede un corridoio minimo di cm. 50; tale distanziatore dovrà essere rigidamente vincolato alla struttura attraverso apposita cerniera che ne permetta una facile, rapida e sicura movimentazione in sicurezza.

- I ripiani dovranno essere realizzati con lamiera avente lo spessore minimo di 8/10 e bordati lungo i lati maggiori con triplice ripiegatura, portata minima di Kg. 150.

- Profili parapolvere realizzati o ricoperti in materiale morbido su ogni fiancata, sia verticale che orizzontale, degli armadi fissi e mobili.

- Ante scorrevoli in lamiera, spessore minimo 8/10, complete di serratura metallica su ogni elemento terminale.

- Dispositivo antiribaltamento superiore per garantire la massima stabilità.

- Verniciatura a caldo con polveri epossidiche nei colori di serie RAL, per uno spessore non inferiore a 60 micron garantito da apposita certificazione.

- Chiusura di bloccaggio che permetta di rendere inaccessibile ed indipendente l'armadio con serratura tipo Yale.

- Montanti verticali realizzati in lamiera d'acciaio chiusa, spessore minimo 10/10, sviluppo lamiera minimo di 100. mm.

- Fiancate laterali in lamiera verniciata a caldo, spessore minimo 10/10.

Articolo 12

Verifica e collaudo

All'atto della consegna i manufatti saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo. In caso di riscontrata irregolarità della fornitura si rimanda a quanto previsto all'art. 13 del capitolato speciale.

Il collaudo della fornitura deve accertare che i beni presentino i requisiti minimi tassativi richiesti dal Capitolato speciale d'oneri eventualmente integrati con quelle proposti in sede di offerta tecnica; le operazioni di collaudo verranno eseguite entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione della fornitura.

Il regolare collaudo non esonera l'impresa fornitrice da responsabilità per eventuali difetti o

imperfezioni che non sono emersi al momento del collaudo, ma vengono accertati entro 24 mesi dalla data del collaudo.

Articolo 13 Garanzie

L'impresa garantisce da vizi i beni oggetto della fornitura, assumendosi l'onere di garantire il sicuro godimento dei beni forniti dalla ditta e di mantenere la committente indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.

L'impresa deve rilasciare garanzia sui beni per un periodo di almeno 6 anni e assortimento dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni dalla fornitura.

Articolo 14 Penalità per ritardo consegna

L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura prevista dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura stessa.

Nei casi di consegna in ritardo oltre la data stabilita (**180 (centottanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto**), non imputabile a cause di forza maggiore, verrà dedotta dall'importo di aggiudicazione una penale, d'importo pari allo 0,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Si precisa che, trascorso il termine concordato per la consegna, senza che la stessa abbia avuto luogo, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare le merci e rifornirsi altrove, addebitando alla ditta l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Le penalità di cui sopra verranno notificate all'impresa fornitrice, previa contestazione scritta della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio Patrimonio e Demanio.

Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penalità si intenderanno accettate.

Articolo 15 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto, ex art. 1453 C.C. e ai sensi dell'art. 27 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, nel caso di grave inadempimento o frode del contraente; in questo caso potrà essere rifiutato, a discrezione del Committente, lo svincolo della cauzione con l'applicazione della procedura di cui all'art. 8 comma 4 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per fare eseguire da altri il servizio.

Le parti concordano che si considera inadempienza grave l'aver riportato più di tre penali.

L'Amministrazione si riserva di non ammettere alla partecipazione a gare analoghe le imprese che si sono rese responsabili di grave inadempienza in danno dell'Amministrazione stessa.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di assicurare l'esecuzione della fornitura, affidando l'appalto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Articolo 16 **Risoluzione del conflitto**

Fatto salvo quanto genericamente stabilito dall'art. 1453 c.c., in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché dall'articolo precedente, costituiscono *clausola risolutiva espressa*, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti fattispecie:

- A. apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Impresa o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
- B. messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Impresa;
- C. impiego di personale non dipendente dell'Impresa;
- D. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- E. interruzione non giustificata della fornitura;
- F. subappalto totale della fornitura;
- G. revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- H. frode o grave inadempimento nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l'Amministrazione committente dichiara all'impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Amministrazione appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando, nel corso del contratto, l'Amministrazione accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'impresa aggiudicataria si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando l'appalto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Articolo 17 **Rifusione danni e rimborsi spese**

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento

delle penalità, qualora la ditta aggiudicataria, opportunamente avvisata, non adempia, l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenuta sulla cauzione definitiva, che dovrà essere eventualmente integrata.

Articolo 18 **Validità dell'offerta**

L'offerente potrà svincolarsi in caso di mancata stipula del contratto entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza della data fissata per la ricezione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere all'Impresa aggiudicataria il differimento di detto termine.

Articolo 19 **Spese contrattuali**

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese contrattuali e fiscali, ad esclusione dell'I.V.A., relative al verbale di aggiudicazione e al contratto di appalto.

Articolo 20 **Normativa di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia, all'art. 1667 del Codice Civile ed alle consuetudini locali.

Articolo 21 **Foro competente**

In caso di controversie è competente il Foro di Trento

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati forniti dalla ditta saranno raccolti presso il Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali della Provincia Autonoma di Trento, per le finalità di gestione della gara d'appalto e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

I dati saranno comunque conservati e, eventualmente, utilizzati per altre gare d'appalto. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara d'appalto. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.